PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 40

Ripartizione territoriale della spesa

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale. A tal uopo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse. Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente art. 3, e' dato dai competenti organi regionali.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	V — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-40-ripartizione-territoriale-della-spesa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it